



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SBRANA, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2019

Istituzione di conti individuali di risparmio (CIR) finalizzati all’acquisto di titoli del debito pubblico da parte dei risparmiatori italiani

ONOREVOLI SENATORI. - L'apertura del mercato dei titoli di Stato e similari a maggiori investimenti domestici, l'introduzione nell'economia reale nazionale di capitale che possa aumentare gli scambi di beni e servizi e, di conseguenza, accrescere il PIL, il connesso gettito fiscale e il benessere dei cittadini, nonché il consolidamento e lo sviluppo delle infrastrutture, della sicurezza e della competitività del Paese rappresentano le principali finalità perseguite attraverso il presente disegno di legge.

In ragione di tali finalità occorre, da un lato, ampliare le opportunità di investimento delle persone fisiche rendendole più vantaggiose e, dall'altro, indirizzare il risparmio verso i titoli di Stato e similari, incrementandone così la quota possedutane dai risparmiatori italiani.

Quest'opera di bilanciamento tra obiettivi di politica economica ed esigenze di tutela del risparmiatore viene realizzata attraverso la creazione del conto individuale di risparmio (CIR), un innovativo strumento di investimento in titoli di Stato e in titoli similari, a disposizione di qualunque persona fisica residente in Italia.

Le caratteristiche sostanziali dei CIR sono individuate negli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Nello specifico, i CIR possono essere attivati solo da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'attività d'impresa (articolo 1, comma 1).

I CIR sono istituiti presso intermediari abilitati residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti

soggetti, in cui confluiranno i titoli di Stato che intenderà acquistare il risparmiatore e gestiti nel contesto di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli (articolo 1, comma 1).

Stante la loro finalità di favorire maggiori investimenti domestici, i CIR sono utilizzati allo scopo di investire (i) in titoli di Stato e (ii) in titoli similari a quelli di Stato, come individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 1), purché emessi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta (articolo 8, comma 5) e con scadenza non inferiore a cinque anni (articolo 1, comma 2).

I titoli di Stato o similari previsti dall'articolo 1, comma 1:

- devono essere detenuti dall'emissione ovvero entro due mesi dall'emissione (articolo 1, comma 2) fino alla naturale scadenza per poter godere dei benefici fiscali previsti dal presente disegno di legge (articolo 3, comma 7).

- non possono essere oggetto di vendita allo scoperto, prestito, garanzia, contratti di pronti contro termine o di operazioni assimilabili, pena la nullità dell'operazione (articolo 1, comma 4).

In altri termini, i titoli di Stato o similari non possono essere utilizzati in alcun modo per speculare sullo *spread* contro lo Stato italiano.

Al fine di evitare comportamenti elusivi, non è consentito l'acquisto di titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1 qualora nei precedenti dodici mesi siano stati ceduti altri titoli di Stato e similari prima della loro naturale scadenza. Un prov-

vedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di verifica di tale requisito (articolo 1, comma 6).

È altresì previsto che i titoli di Stato e similari destinati ai CIR non possono essere emessi per un importo complessivo eccedente i 15 miliardi di euro annui (articolo 1, comma 5).

L'importo destinato a ciascun CIR, a prescindere da quali ne siano gli intestatari, non può essere superiore a 10.000 euro annui e complessivamente a 90.000 euro. A fini del raggiungimento dei suddetti limiti non rilevano le somme di denaro che confluiscono nel conto a titolo di interessi e plusvalenze (articolo 1, comma 3).

I CIR possono accogliere disponibilità liquide di denaro. Tali disponibilità derivano:

- da versamenti diretti dei titolari o di soggetti terzi che intendono fare una donazione a tali titolari; tali versamenti sono naturalmente destinati a investimenti in titoli di Stato e similari;
- da proventi sui titoli di Stato e similari.

Solo con riferimento alle somme di denaro effettivamente investite in titoli di Stato e similari è riconosciuto il diritto di beneficiare della deduzione di cui all'articolo 3, comma 2.

Nell'ottica di incentivare il risparmio familiare si è stabilito, nel comma 1 dell'articolo 2, che i CIR ordinari possano essere intestati ad una o più persone fisiche, purché legate da vincolo matrimoniale, di unione civile o di un altro contratto di convivenza trasmesso al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe o da vincolo di parentela fino al secondo grado (ovverosia nel rapporto tra fratelli e nonni/nipoti). Tuttavia, la cointestazione del CIR può sussistere solo nell'ipotesi in cui almeno uno dei cointestatari abbia raggiunto la maggiore età; non è, quindi, possibile cointestare un CIR solo a minori.

In questi casi, l'operatore presso il quale è costituito il conto, all'atto dell'incarico ov-

vero dell'ingresso di altri soggetti nel conto, deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte dei titolari, con la quale si attestano i predetti vincoli (articolo 2, comma 4).

Il limite del vincolo previsto dal comma 1 dell'articolo 2 non trova applicazione, ai sensi del successivo comma 3, nei casi in cui il CIR sia stato ricevuto per successione *mortis causa*, circostanza da cui potrebbe discendere la contitolarità del conto tra più eredi.

Qualora il CIR pervenga per successione esclusivamente a minori è necessario procedere alla ripartizione tra gli stessi dei titoli e delle somme presenti sul CIR, anche tramite l'attivazione di un CIR per ogni minore.

Sono previste significative agevolazioni fiscali al fine di incentivare l'adesione ai CIR, indurre il risparmiatore a mantenere l'investimento nel tempo e permettergli di avere maggiore denaro da immettere nell'economia reale nazionale.

Nello specifico è previsto all'articolo 3, comma 1, un regime di non imponibilità sui redditi di capitale derivanti dagli investimenti in un CIR effettuati da persone fisiche al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, siano essi in titoli di Stato o similari.

È inoltre previsto dall'articolo 3, comma 2, che, nell'anno di acquisto dei titoli, il titolare del CIR può portare in deduzione dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 23 per cento delle somme effettivamente investite in titoli di Stato o similari.

Nell'ipotesi di cointestazione del conto, il diritto alla deduzione è riconosciuto in parti uguali tra i soggetti titolari, ai quali tuttavia è consentito esercitare l'opzione, al momento della costituzione del conto, per la sua ripartizione in proporzione alle somme versate da ognuno di essi. Qualora subentrino altri soggetti nella titolarità del conto, l'opzione precedentemente esercitata può es-

sere modificata con efficacia *ex nunc*. In assenza dell'esercizio dell'opzione, il diritto alla deduzione deve essere ripartito in parti uguali tra i contestatari del conto (articolo 3, commi 3 e 4).

L'importo deducibile è comunicato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, dall'intermediario ai titolari del CIR e all'Agenzia delle entrate, con modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (articolo 3, comma 5).

Come disciplinato dal comma 7 dell'articolo 3, i predetti vantaggi fiscali sono riconosciuti a condizione che i titoli di Stato o similari siano detenuti fino alla loro naturale scadenza.

La cessione dei titoli di Stato o similari prima della scadenza comporta la decadenza dai benefici fiscali e la tassazione dei redditi di capitale derivanti dai titoli di Stato italiano o similari secondo le regole ordinarie, nonché l'obbligo di corrispondere entro sessanta giorni tutte le imposte non versate, unitamente agli interessi previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale scopo, il titolare del conto è tenuto a comunicare all'intermediario l'ammontare portato in deduzione e l'aliquota marginale applicata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In assenza di tale comunicazione, l'intermediario dovrà trattenere dalle somme ricavate dalla vendita dei titoli di Stato e similari una somma pari a quella risultante dall'applicazione all'importo deducibile dell'aliquota marginale massima prevista nell'anno di acquisto dei titoli.

L'intermediario recupererà le imposte dovute trattenendole dalle somme ricavate dalla cessione dei titoli e dalle somme di denaro presenti nel CIR e, in caso di incapienza, chiedendone la provvista ai titolari del CIR, che in caso di conto cointestato risponderanno in solido.

Sempre al fine di incentivare l'adesione ai CIR, l'articolo 4 dispone, al comma 1, l'esclusione dall'applicazione dell'imposta di successione e donazione in relazione a tutte le somme di denaro destinate al CIR, sempre che siano, ovviamente, utilizzate per l'acquisto di titoli di Stato o similari. Tale regola trova delle limitazioni allo scopo di evitare comportamenti elusivi e indurre il risparmiatore a mantenere l'investimento nel tempo. Nello specifico, l'esclusione è subordinata alla condizione che le somme donate non vengano distratte dal CIR nei diciotto mesi successivi.

Spetta all'intermediario comunicare all'Agenzia delle entrate l'assenza o il venimento della condizione sopra descritta (articolo 4, comma 3).

I benefici fiscali sopra descritti sono riconosciuti anche in favore degli eredi subentrati nella titolarità del conto, fatta salva la condizione richiamata in precedenza. Con particolare riferimento al diritto alla deduzione, esso è attribuito in proporzione alle quote ereditarie (articolo 4, comma 4).

In aggiunta, il trasferimento a causa di morte dei titoli e di somme di denaro detenuti nel conto non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sempreché il valore dei titoli e delle somme di denaro presenti sul CIR al momento della successione non venga distratto dal CIR nei 18 mesi successivi (articolo 4, comma 2).

È, altresì, consentita l'apertura dei conti individuali anche a favore di minori (*junior* CIR). Con il raggiungimento della maggiore età, il titolare del CIR potrà gestire il conto in base alle regole del CIR ordinario.

Si tratta di uno strumento volto a incentivare il risparmio delle nuove generazioni e il trasferimento di ricchezza in loro favore al fine di agevolarne la prosecuzione negli studi o l'avvio di un'attività economica.

Anche a tale tipologia di CIR si applicano le agevolazioni fiscali sopra descritte. In particolare, è prevista:

- l'assenza di imposizione sulle successioni e donazioni;
- in favore del minore l'esenzione da imposizione dei proventi realizzati tramite l'investimento nel CIR, oltre che l'irrilevanza delle plusvalenze e minusvalenza;
- l'attribuzione del diritto alla deduzione al donante (articolo 5, comma 4).

A tutela del minore, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 impongono che le somme di denaro investite dai donanti nei CIR a favore di minore siano vincolate fino alla maggiore età del titolare e non possano, pertanto, essere ritirate se non in casi di grave e comprovato bisogno, quali ad esempio, grave malattia o perdita di un genitore. Di converso, possono essere prelevate le somme derivanti dal possesso dei titoli di Stato o similari (come gli interessi).

È data al datore di lavoro la possibilità di versare *bonus* o erogazioni liberali su un conto individuale di risparmio in favore del lavoratore dipendente, previo consenso per iscritto di quest'ultimo (articolo 6, comma 1).

Sulle somme investite nel CIR per i lavoratori dipendenti è previsto un trattamento fiscale di favore sia per il lavoratore dipendente che per il datore di lavoro.

Da un lato, il datore di lavoro opera una ritenuta a titolo d'imposta pari al 10 per cento e, pertanto, il lavoratore non viene assoggettato a imposizione con l'aliquota Irpef marginale (articolo 6, comma 2). Questo nel presupposto che le somme siano usate per investimenti in titoli di Stato e similari e che le somme non siano distratte per diciotto mesi. Tuttavia, nel caso in cui tali requisiti non siano rispettati, il lavoratore dipendente è tenuto a corrispondere le maggiori imposte che si sarebbero applicate sulle somme erogategli ed i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni. L'intermediario in tal caso recupererà le imposte dovute trattenendole

dai fondi presenti nel CIR e, in caso di incapienza, chiedendone la provvista al titolare del CIR (articolo 6, comma 3).

Le somme investite nel CIR per i lavoratori dipendenti devono rispettare in ogni caso i limiti previsti dall'articolo 1, comma 3 (*id est*, 10.000 euro per anno e 90.000 in tutto).

Dall'altro lato, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il datore di lavoro può dedurre il costo determinato dalle somme investite nel conto individuale di risparmio con una maggiorazione del 40 per cento (articolo 6, comma 4).

L'articolo 7 introduce, inoltre, il CIR per il trattamento di fine rapporto (Tfr) che consente ai lavoratori dipendenti - così come individuati all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 - di costituire un CIR attraverso il conferimento, in tutto o in parte e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, del trattamento di fine rapporto maturando.

Il diritto alla liquidazione degli importi contenuti nel CIR Tfr si acquisisce nel momento in cui il contribuente soddisfa le seguenti condizioni:

- abbia maturato i requisiti per la pensione obbligatoria;
- sia intestatario del CIR Tfr per almeno diciotto mesi.

Gli importi prelevati dal conto individuale di risparmio al verificarsi dei predetti presupposti sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente:

- ai redditi già assoggettati ad imposta,
- ai redditi non soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Anche in questo caso è prevista una tassazione agevolata sulla parte imponibile delle suddette somme: infatti gli intermediari operano una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta per una

quota annua dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il 15esimo fino a una riduzione massima del 6 per cento.

In casi particolari individuati dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 è ammesso il prelievo anticipato (totale o parziale a seconda dei casi) degli importi dal conto individuale di risparmio. Si tratta, nello specifico, delle ipotesi:

- di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

- di morte del titolare del conto individuale di risparmio prima della maturazione del diritto alla liquidazione degli importi.

Il prelievo anticipato di cui ai predetti casi prevede un'imposizione analoga ai casi di liquidazione ordinaria di cui al comma 3.

È, altresì, ammesso il prelievo anticipato nelle ipotesi e secondo le condizioni stabilite dall'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

La provvista per i prelievi anticipati concessi per legge può derivare anche dalla liquidazione anticipata di titoli di Stato o similari, senza perdita dei benefici fiscali.

Ulteriore misura volta a incentivare l'investimento nei conti individuali di risparmio, disposta dall'articolo 8, comma 1, consiste nell'impignorabilità o nell'insequestrabilità dei titoli di Stato italiano o similari.

È, infine, prevista la possibilità per il titolare del CIR di utilizzare fino al 50 per cento dell'importo investito per accedere al finanziamento bancario a fronte della costituzione di pegno sui titoli di Stato italiano o similari contenuti, quale garanzia per l'intermediario finanziatore. Detta possibilità è preclusa per i CIR costituiti in favore di minori (articolo 8, comma 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dei conti individuali
di risparmio - CIR)*

1. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato possono costituire un conto individuale di risparmio (CIR), destinato agli investimenti in titoli di Stato e in titoli similari individuati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine del consolidamento, del miglioramento e dello sviluppo delle infrastrutture, della sicurezza e della competitività del Paese, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia, di amministrazione o di gestione di portafogli, avvalendosi di intermediari abilitati residenti o non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi, con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale provvede alla costituzione del CIR negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti.

2. Possono confluire nel CIR i titoli di Stato e similari di cui al comma 1 emessi con scadenza non inferiore a cinque anni e acquistati al momento dell'emissione ovvero entro due mesi dalla data di emissione.

3. L'importo destinato a ogni CIR non può essere superiore a 10.000 euro per ciascun anno solare e, complessivamente, a 90.000 euro. Non rilevano, ai fini della determinazione dei limiti di cui al periodo precedente, gli importi confluiti nel CIR a titolo di redditi di capitale e di plusvalenze.

4. Sono nulle le vendite allo scoperto e le operazioni ad esse assimilabili nonché le operazioni di prestito, di garanzia, di contratti di pronti contro termine o le operazioni assimilabili per effettuare operazioni sui titoli di Stato e similari di cui al comma 1.

5. I titoli di Stato e similari di cui al comma 1 destinati ai CIR non possono eccedere complessivamente l'importo di 15.000.000.000 di euro annui.

6. Non è consentito l'acquisto di titoli di Stato e similari di cui al comma 1 qualora, nei dodici mesi precedenti all'acquisto, siano stati ceduti altri titoli di Stato e similari prima della loro naturale scadenza. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di verifica del requisito di cui al presente comma.

Art. 2.

(Limiti alla titolarità)

1. Un CIR può essere intestato a una sola persona fisica ovvero cointestato a più persone fisiche ove legate da vincolo matrimoniale, da unione civile o da un altro contratto di convivenza comunicato al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, ovvero legate da vincolo di parentela fino al secondo grado. Al di fuori dei casi di cointestazione di cui al precedente periodo e del possesso dei CIR di cui agli articoli 6 e 7, ciascuna persona fisica può essere unico titolare di un solo CIR.

2. In caso di CIR cointestato, almeno uno dei cointestatari deve essere maggiorenne.

3. I limiti di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il CIR pervenga per successione.

4. In caso di CIR cointestato, l'intermediario presso il quale esso è costituito, all'atto dell'incarico o dell'ingresso di un cointestataro nel conto, acquisisce dai titolari una dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la presenza dei vincoli di cui al comma 1 del presente articolo o il trasferimento della titolarità del CIR per successione.

Art. 3.

(Regime fiscale)

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 realizzati, al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti in titoli di Stato e similari nei CIR.

2. I soggetti titolari di CIR possono dedurre, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 23 per cento delle somme di denaro utilizzate per l'acquisto dei titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1. Il diritto alla deduzione matura nell'anno in cui avviene l'acquisto dei titoli di Stato medesimi.

3. In caso di CIR cointestato, il diritto alla deduzione di cui al comma 2 è ripartito in parti uguali tra i soggetti titolari ovvero in ragione delle somme versate da ognuno di essi su opzione da esercitarsi da parte dei titolari all'atto di costituzione del CIR cointestato ovvero di ingresso di un nuovo cointestatario.

4. In caso di mancanza dell'opzione di cui al comma 3 il diritto alla deduzione di cui al comma 2 è ripartito in parti uguali tra i soggetti titolari.

5. L'importo deducibile è comunicato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a

quello di maturazione, dall'intermediario di cui al comma 1 dell'articolo 1 ai titolari del CIR e all'Agenzia delle entrate, con modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. In caso di incapienza del reddito, l'ammontare non utilizzato in deduzione può essere computato in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza .

7. La cessione dei titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1 prima della data della loro scadenza comporta la decadenza dai benefici fiscali stabiliti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti dei titoli di Stato e similari ceduti, e l'obbligo di ripetere, entro sessanta giorni, le imposte non corrisposte unitamente agli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza applicazione di sanzioni. Gli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge trattengono le suddette somme da quelle ricavate dalla vendita dei titoli di Stato e similari ovvero, se incapienti, da quelle presenti sul CIR, e le versano all'erario secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il titolare del CIR comunica all'intermediario, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'ammontare portato in deduzione e l'aliquota marginale applicata. In assenza di tale comunicazione, l'intermediario trattiene dalle somme ricavate dalla vendita dei titoli di Stato e similari una somma pari a quella risultante dall'applicazione all'importo deducibile dell'aliquota marginale massima prevista nell'anno di acquisto dei titoli. In caso di incapienza, la provvista per il versamento è fornita all'intermediario dai titolari del CIR interessato, i quali rispon-

dono in solido del totale delle maggiori somme dovute in caso di CIR cointestato.

8. Sono fiscalmente irrilevanti le plusvalenze e le minusvalenze su titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1 detenuti fino alla data della loro scadenza naturale.

Art. 4.

*(Trasferimenti per donazione
e per causa di morte)*

1. Le somme di denaro depositate nei CIR da soggetti diversi dai titolari, o dai titolari in caso di CIR cointestati, sono escluse dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) tali somme siano utilizzate per acquistare titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge;

b) il valore delle somme di denaro presenti sul CIR e di quelle investite in titoli di Stato e similari non risulti, per alcun giorno dei diciotto mesi successivi alla data del deposito delle somme di denaro da parte di terzi o degli altri cointestati, inferiore al valore delle somme di denaro e di quelle investite in titoli di Stato e similari presenti alla data di deposito delle somme di denaro da parte di terzi o di cointestati.

2. Il trasferimento a causa di morte dei titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1 e delle somme di denaro detenuti in CIR è escluso dall'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che il valore delle somme di denaro presenti sul CIR e di quelle investite in titoli

di Stato e similari non risulti per alcun giorno dei diciotto mesi successivi alla data della successione inferiore al valore delle somme di denaro investite in titoli di Stato e similari presente alla data della successione.

3. Nel caso di assenza ovvero del venir meno della condizione di cui ai commi 1 o 2, l'intermediario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate nei termini e delle modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. In caso di pluralità di eredi la quota del CIR caduta in successione è intestata in comunione agli stessi, i quali potranno godere, in proporzione delle loro quote ereditarie, del diritto alla deduzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5.

(CIR a favore di minore)

1. Nel caso di CIR intestato a un minore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, e 4, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Prima del raggiungimento della maggiore età, dal CIR si cui al comma 1 possono essere prelevate esclusivamente le somme costituenti i redditi derivanti dai titoli di Stato e similari.

3. Le somme di denaro investite nel CIR di cui al comma 1, anche derivanti dalla liquidazione anticipata di titoli di Stato o similari, possono essere prelevate in caso di grave e comprovato bisogno del minore, senza perdita dei benefici fiscali.

4. Il diritto alla deduzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 spetta al donante fino all'anno precedente a quello di raggiungimento della maggiore età del minore.

Art. 6.

(CIR per i lavoratori dipendenti)

1. Un lavoratore dipendente può costituire un CIR destinato esclusivamente al deposito

di somme a titolo di premio o di erogazioni liberali corrisposte dal datore di lavoro con versamento diretto in relazione al rapporto di lavoro, previo consenso scritto del lavoratore medesimo. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, e 4, commi 2, 3 e 4.

2. Le somme depositate nel CIR dal datore di lavoro non rilevano ai fini della determinazione dei limiti dei *fringe benefit* e sono soggette dal datore di lavoro a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 10 per cento ove si verificchino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) tali somme sono utilizzate per acquistare titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) il valore delle somme di denaro presenti sul CIR e di quelle investite in titoli di Stato e similari non risulta, per alcun giorno dei diciotto mesi successivi al deposito delle somme di denaro da parte del datore di lavoro, inferiore al valore delle somme di denaro e di quelle investite in titoli di Stato e similari presenti alla data di deposito delle somme di denaro da parte del datore di lavoro.

3. Nel caso di assenza ovvero del venir meno delle condizioni di cui al comma 2, il lavoratore dipendente è tenuto a corrispondere le maggiori imposte che si sarebbero applicate sulle somme erogategli a titolo di premio o di erogazioni liberali ed i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni. Gli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1 trattengono le suddette maggiori imposte dagli importi presenti nel CIR e le versano all'erario secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di incapienza, la provvista per il versamento è fornita all'intermediario dal titolare del CIR.

4. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il costo deducibile in capo al datore di la-

voro delle somme di cui al comma 1 è pari al valore di tali somme investite nel CIR maggiorato del 40 per cento.

Art. 7.

(CIR per il trattamento di fine rapporto)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono costituire un CIR attraverso il conferimento di tutto o parte del trattamento di fine rapporto maturando. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

2. Il diritto alla liquidazione degli importi contenuti nel CIR si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, e comunque non prima di diciotto mesi dalla data della sua costituzione.

3. Gli importi prelevati dal CIR al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e ai redditi non soggetti ai sensi del comma 1 dell'articolo 3. Sulla parte imponibile delle somme di cui al periodo precedente è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di intestazione del CIR, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. La ritenuta è operata dagli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. È ammesso il prelievo anticipato degli importi dal CIR, anche derivanti dalla liquidazione anticipata di titoli di Stato e similari, senza perdita dei benefici fiscali:

a) nella misura del 50 per cento, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non su-

periore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

b) nella misura integrale, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.

5. In caso di morte del titolare del CIR prima della maturazione del diritto alla liquidazione degli importi, l'intera posizione individuale maturata è liquidata a favore degli eredi. Si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.

6. Sulle somme percepite anticipatamente in relazione alle fattispecie previste ai commi 4 e 5, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al CIR con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. La ritenuta è operata dagli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1.

7. È ammesso il prelievo anticipato degli importi dal CIR, anche derivanti dalla liquidazione anticipata di titoli di Stato e similari, senza perdita dei benefici fiscali, alle medesime condizioni stabilite dall'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

8. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. I CIR nonché i titoli di Stato e similari in essi contenuti non possono essere oggetto di sequestro o di pignoramento.

2. L'intermediario di cui al comma 1 dell'articolo 1 può concedere un finanziamento ai titolari maggiorenni di CIR e, in tal caso, può costituire un pegno sui titoli di Stato e similari contenuti nel CIR nel limite del 50 per cento dell'importo investito.

3. Il costo annuo di amministrazione e di gestione del CIR applicabile dagli intermediari non può superare lo 0,15 per cento del valore del CIR medesimo.

4. Non sono dovute commissioni per i trasferimenti di somme di denaro al e dal CIR e per la sottoscrizione dei titoli dello Stato italiano e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1.

5. La presente legge si applica ai titoli di Stato e similari di cui al comma 1 dell'articolo 1 emessi a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalle risorse finanziarie che derivano, per il primo anno di attività dei CIR, dalla riduzione di autorizzazioni di spesa e, per gli anni successivi, dal risparmio sul servizio del debito generato dalla destinazione di titoli di Stato alle persone fisiche. Il fondo viene istituito e alimentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.